

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

Sentenza n. 3/2024

DECISIONE

resa nel procedimento con prot. n. 3 del 2024, instaurato d'ufficio *ex art. 55*, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata Futurginnica Termoli (cod 20/2463) e del suo del legale rappresentante *pro tempore*.

IN FATTO

Il 21 marzo 2024, la Segreteria degli Organi di Giustizia FGI trasmetteva comunicazione allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale, con inoltro della segnalazione del Responsabile Nazionale dei Segretari di Gara.

La segnalazione da cui prendeva avvio il presente procedimento aveva ad oggetto presunte condotte illecite tenute nel corso della 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica – gara svoltasi a Campobasso (CB) il 24 febbraio 2024.

Il presunto illecito sarebbe stato integrato dalla partecipazione della Futurginnica Termoli (cod 20/2463) – affiliata FGI all'epoca dei fatti – in posizione irregolare rispetto alla sua composizione, come rilevato dalla Commissione Omologazione Gare Interregionali e Nazionali.

Più in dettaglio, secondo la segnalazione, per la società Saluzzo (cod 1/1954) avrebbero partecipato le atlete L.C. (CE e NA), C.M. (PA) e R.D.M. (CV) mentre risultava che l'atleta in prestito fosse C.M.

In data 21 marzo 2024 lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI, fissata per il giorno 5 aprile 2024. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, il termine del 3 aprile 2024 per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

In data 22 marzo 2024 lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva all'emissione di provvedimento cautelare, sulla scorta delle ragioni di necessità e

urgenza rappresentate dai preposti Uffici e fondate sull'imminente svolgimento della 2^a Prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica; in particolare venivano sospesi *“in via cautelare i risultati e punteggi conseguiti”* dalle predette affiliate *“nelle gare della 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica, con estromissione temporanea dalla relativa Classifica”* (p. 3 del Provvedimento).

In data 22 marzo 2024 veniva altresì diramata Nota di cortesia con la trasmissione delle allegate Note di carattere generale, a mero supporto delle affiliate per la predisposizione delle eventuali difese.

In data 29 marzo 2024 veniva rappresentata allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale la necessità e l'urgenza di anticipare la data di assunzione della decisione, in ragione della fissazione della data della riunione della competente Commissione federale per la determinazione dei play-off e play-out del Campionato. Con tale provvedimento si disponeva *“l'anticipazione della data in cui si assumerà la decisione al giorno 4 aprile 2024, rimanendo fermi i termini procedurali. Invita le Parti, in leale collaborazione con lo scrivente Ufficio, a depositare le proprie Memorie entro il 3 aprile 2024, ore 10:00 – con l'avvertenza che, in ogni caso, hanno diritto all'invio fino alle ore 23:59 del medesimo giorno e che l'eventuale inottemperanza all'invito non comporterà alcun effetto, processuale o sostanziale”*.

Per il procedimento non perveniva alcuna Memoria da parte dell'affiliata e/o dal suo legale rappresentante *pro tempore*.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come le società abbiano commesso l'illecito segnalato. Ciò per le seguenti ragioni.

Le disposizioni che riguardano l'irregolarità nella composizione delle squadre partecipanti alla 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica rinvencono le loro fonti normative nel Regolamento Organico (Art. 8), nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024 e nelle Norme Tecniche che regolano la composizione delle squadre partecipanti alla “1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica; tali disposizioni prevedevano l'obbligo per le squadre di comporre la squadra con n. 3 atleti tesserati presso la società – più 1 atleta in prestito. Tale obbligo risulta altresì dalle “Note di carattere generale” allegate alla Nota di cortesia.

Secondo quanto segnalato, risulterebbe che la squadra abbia utilizzato solo 2 atlete tesserate presso la società, più 1 atleta in prestito. Con ciò, dunque, non si è raggiunto il minimo numero di componenti previsto dalle predette disposizioni – e, in particolare, il numero di 3 atleti cui aggiungere n. 1 atleta in prestito.

La società non ha offerto prove contrarie o indiziarie che potessero negare o mettere in

dubbio che la partecipazione alla predetta gara sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni già richiamate. Peraltro, l'elenco delle zone tecniche da parte della Commissione Omologazione Gare Interregionali e Nazionali possiede fede privilegiata e, dunque, fa fede fino a prova contraria circa lo svolgimento dei fatti.

La combinazione dei predetti elementi – fede privilegiata, principio di non contestazione e principio del fatto pacifico tra le parti – rende il fatto pienamente provato.

La condotta quindi si è posta in violazione dell'art. 2, comma 1, art. 31 e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI in combinato disposto con il Regolamento Organico, le Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2024, le Norme Tecniche nonché delle ulteriori disposizioni applicabili; e l'avvenuta partecipazione alle predette gare ha integrato la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI in capo al legale rappresentante pro tempore della Società.

Dal punto di vista soggettivo, l'illecito è stato compiuto con negligenza dall'Affiliata e la condotta ha influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, avendo influito sulla Classifica finale.

Quando al profilo oggettivo, i documenti e le memorie difensive rendono accertato che il fatto si sia concretizzato e realizzato.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte della Società si è posta in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI. La condotta della società integra altresì la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI in capo al legale rappresentante *pro tempore* della Società giacché quest'ultimo non ha offerto alcun elemento utile al fine di dimostrare che la condotta si è tenuta per causa a lui non imputabile. Al contrario si presume che, quale legale rappresentante dell'Affiliata, egli sapesse del tesseramento dell'atleta, della sua iscrizione alla gara e della sua partecipazione.

In ragione del fatto che le disposizioni violate fossero di carattere organizzativo, giacché applicabili solo con una visione complessiva delle atlete partecipanti, alle atlete non si commina alcuna sanzione disciplinare – ferma restando l'inefficacia di ogni risultato conseguito nelle predette gare.

In ragione di tanto, alla affiliata Futurginnica Termoli (cod 20/2463) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, viene comminata la sanzione dell'ammenda pari a 500,00 Euro. Quanto alla responsabilità oggettiva del legale rappresentante, viene comminata la sanzione di cui all'art. 11 del Regolamento di Giustizia, nella misura minima di 100,00 Euro.

In ragione della violazione delle disposizioni sulla regolarità della composizione delle squadre, tutti i risultati conseguiti dalla Futurginnica Termoli (cod 20/2463) nel corso della 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica – gara svoltasi a Campobasso (CB) il 24 febbraio 2024, debbono essere resi inefficaci *ex tunc*, con caducazione di ogni effetto sulla Classifica e, più in generale, sulle attività federali.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la Futurginnica Termoli (cod 20/2463), ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 500,00 Euro;
- condanna il Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Futurginnica Termoli (cod 20/2463), ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 100,00 Euro;
- dispone l'inefficacia *ex tunc* dei risultati conseguiti dalla Futurginnica Termoli (cod 20/2463) nel corso della 1^a prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica – gara svoltasi a Campobasso (CB) il 24 febbraio 2024, con esclusione dalla relativa Classifica e con ogni effetto conseguente sulle attività federali.

Dispone altresì che gli effetti del provvedimento cautelare comminato sono caducati dal momento di efficacia del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e alla Commissione Omologazione Gare Interregionali e Nazionali.

Roma, 4 aprile 2024

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

f.to. Avv. Alessandro Benincampi